

## Causa C-291/92

### Finanzamt Uelzen contro Dieter Armbrecht

(domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dal Bundesfinanzhof)

«IVA — Operazioni imponibili»

Conclusioni dell'avvocato generale W. Van Gerven, presentate il 15 settembre 1993 .....	I - 2777
Conclusioni dell'avvocato generale F. G. Jacobs, presentate il 6 aprile 1995 .....	I - 2790
Sentenza della Corte 4 ottobre 1995 .....	I - 2807

### Massime della sentenza

*Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva — Sfera d'applicazione — Vendita da parte di un soggetto passivo di un bene parzialmente riservato al suo uso privato — Esclusione dal sistema dell'imposta della parte riservata a detto uso — Limitazione del diritto a detrazione alla sola parte destinata all'impresa*

*(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 2, n. 1, 17, n. 2, e 20, n. 2)*

Un soggetto passivo, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, quando vende un bene di cui aveva scelto di non destinare una parte alla sua impresa, riservandola al suo uso privato, non agisce, per quanto riguarda la vendita di questa parte, in qualità di soggetto passivo. Di conseguenza, siffatta operazione non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

A questo proposito, nessuna disposizione della direttiva osta a che un soggetto passivo che intende conservare una parte di un bene nel suo patrimonio privato possa escluderla dal sistema dell'imposta sul valore aggiunto. In tal caso, la ripartizione fra la parte destinata all'esercizio delle attività professionali e

quella riservata all'uso privato dev'essere effettuata in base alle proporzioni di uso professionale e di uso privato durante l'anno di acquisto e non in base alla ripartizione geografica. Il soggetto passivo deve peraltro manifestare, durante tutto il periodo nel corso del quale detiene il bene di cui trattasi, l'intenzione di conservarne una parte nel suo patrimonio privato.

Quando il soggetto passivo ha effettuato, all'atto dell'acquisto del bene, la scelta soprammenzionata, si deve prendere in considerazione, per l'applicazione dell'art. 17, n. 2, della direttiva, relativo al diritto a detrazione, soltanto la parte del bene destinata alla sua impresa, e la rettifica delle detrazioni, effettuata a norma dell'art. 20, n. 2, dev'essere limitata a questa parte.